

# **LINEE GUIDA SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI**

## **INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO**

### **TABACCAI**

L'articolo 17, commi 11 e 12, della legge n. 449/1997 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche.

Nella riscossione delle tasse automobilistiche i tabaccai assumono la qualifica pubblicistica di agenti contabili.

Il tabaccaio che intende essere autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche per la Regione Siciliana presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito.

La Regione Sicilia provvede sull'istanza con formale provvedimento, nel termine di quaranta giorni dalla sua presentazione, e comunica le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria.

Nell'istanza, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.P.C.M n.11 del 25/1/1999, devono essere indicati:

- Il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze;
- L'indirizzo in cui è sita la rivendita (comune, via e numero civico);
- Il codice fiscale del titolare;
- Il nome e il cognome del titolare;
- Il comune e la data di nascita del titolare;
- La residenza del titolare (comune, via e numero civico);
- L'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento in rete tramite Lottomatica, con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998 n. 418.

**All'istanza è allegata la seguente documentazione rinvenibile nel sito del Dipartimento:**

- Domanda ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M 25 gennaio 1999 n°11 sottoscritta in originale dal soggetto richiedente o, in caso di società, dal rappresentante legale;
- Mandato SEPA Direct Debit Business to Business (SDD.-B2B);
- Licenza per la gestione della rivendita tabacchi ( Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato);
- Garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio (polizza fideiussoria);
- Visura camerale o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Scheda Intermediario ( da compilare);
- Copia documenti personali (carta di identità e codice fiscale );
- Autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto o di sospensioni di cui all'art. 67 del D.Lgs n°159/2011 (Documentazione Antimafia).

**AGENZIE DI PRATICHE AUTO O STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA**

Le agenzie di disbrigo pratiche auto, gli studi di consulenza automobilistica e le delegazioni ACI per essere autorizzate a svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica, per conto della Regione Siciliana, oltre a presentare apposita istanza alla Regione stessa, contenente i dati indicati nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11 (Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997) devono stipulare la convenzione tipo approvata con Decreto n. 169 del 22 giugno del 2000 dell'Assessore per il Bilancio e le Finanze, come previsto dell'articolo 17, comma 11 della l. 449/1997, sottoscritta in originale dal soggetto richiedente o, in caso di società, dal rappresentante legale.

La convenzione ha durata triennale, con termine finale al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di inizio rapporto.



**All'istanza è allegata la seguente documentazione rinvenibile nel sito del Dipartimento:**

- Domanda ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M 25 gennaio1999 n°11 sottoscritta in originale dal soggetto richiedente o, in caso di società, dal rappresentante legale;
- Mandato SEPA Direct Debit Business to Business (SDD.-B2B);
- Autorizzazione rilasciata dalla ex Provincia Regionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica;
- Garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio (polizza fideiussoria);
- visura camerale o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Scheda Intermediario ( da compilare);
- Copia documenti personali (carta di identità e codice fiscale );
- Autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto o di sospensioni di cui all'art. 67 del D.Lgs n°159/2011 (Documentazione Antimafia).

**Altri intermediari della riscossione**

Ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 16/2015, sono soggetti intermediari della riscossione della tassa automobilistica, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 40 e dal comma 42 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società' Poste Italiane, gli istituti di credito e gli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia.

Detti soggetti per essere autorizzati a svolgere il servizio presentano apposita istanza ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.P.C.M n.11 del 25/1/1999 e stipulano apposita convenzione con l'Assessorato regionale dell'Economia.

## **GARANZIE**

A garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, gli intermediari prestano una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Sicilia.

La fideiussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di generi di monopolio. A decorrere dall'anno 2014, la Regione Sicilia ha individuato nuove modalità di calcolo delle suddette fideiussioni secondo le disposizioni di cui al D.A. 22 giugno 2000 pubblicato nella GURS Parte I n° 32 del 2000.

Fermo restando che all'inizio dell'attività il soggetto autorizzato dovrà sottoscrivere una polizza fideiussoria a favore dell'Amministrazione di € 51.646,00 , a partire dal secondo anno di attività lavorativa e quindi dell'esercizio successivo, la predetta cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto autorizzato nell'anno precedente, arrotondando per difetto le centinaia (esempio media € 43.235,00, nuova polizza € 43.000,00).

Dopo il primo anno di applicazione, è facoltà dell'Amministrazione adeguare l'importo della fideiussione, qualora lo stesso non sia idoneo a garantire gli interessi dell'Erario regionale (Art. 4 D.A. 22 giugno 2000).

### **Oggetto del servizio, adempimenti e modalità per la riscossione**

Oggetto del servizio è la riscossione delle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nel territorio regionale proprietari di veicoli, di seguito indicato come "Servizio".

L'intermediario autorizzato assicura il Servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.

L'intermediario autorizzato richiede al soggetto che effettua il versamento per un autoveicolo la targa dell'autoveicolo stesso, la regione di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la data di scadenza.

L'intermediario autorizzato trasmette i dati all'archivio della Tassa Automobilistica, costituito ai sensi del D.M. 418/1998, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento.

Nel caso in cui il sistema consenta l'annullamento della transazione,

l'intermediario autorizzato, qualora i dati presenti sulla ricevuta di pagamento non siano corretti, ivi compreso il codice fiscale del proprietario del veicolo, procede, su segnalazione del contribuente o del soggetto che effettua il versamento, alla riemissione della ricevuta di pagamento nell'arco della giornata di emissione. Le ricevute annullate devono essere inviate, a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, consegnate *brevi manu*, al competente Dipartimento delle Finanze e Credito - Servizio Tassa Automobilistica dell'Assessorato dell'Economia, entro il mese successivo all'annullamento.

L'intermediario autorizzato si impegna a riscuotere, su autorizzazione dell'Amministrazione, mediante il collegamento all'archivio informatico individuato dalla Regione.

L'intermediario autorizzato può fornire esclusivamente le informazioni risultanti dall'archivio con il quale è autorizzato dalla Regione ad essere collegato.

E' fatto obbligo all'intermediario autorizzato di non procedere all'incasso di somme inferiori al dovuto e di riscuotere la tassa anche in caso di applicazione della normativa relativa al ravvedimento operoso e spontaneo previsto dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come proposto dalla procedura informatica di incasso.

E' fatto obbligo all'intermediario autorizzato di rilasciare al contribuente, che effettua il versamento, la ricevuta del pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta del pagamento dovrà riportare:

identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche;

numero della ricevuta;

data e ora del pagamento;

tipo di veicolo;

targa;

codice fiscale del proprietario;

regione di residenza del proprietario;

periodo di validità del pagamento;

data di scadenza;

eventuale riduzione della tassa e dell'importo versato;

dati identificativi dell'intermediario autorizzato;

dati utilizzati per il calcolo della tassa;

importo del compenso corrisposto all'intermediario da chi effettua il versamento.



E' fatto divieto all'intermediario di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E', altresì, fatto divieto di alterare i dati contenuti nella ricevuta di pagamento o di rilasciare la stessa su moduli non conformi.

### **Compenso per la prestazione del servizio**

L'intermediario autorizzato, per ogni operazione di riscossione, esige dal contribuente la somma prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Modalità di riversamento**

Ai fini del riversamento delle somme rimosse, l'intermediario autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria SEPA DIRECT DEBIT (SDD), direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi.

Settimanalmente l'intermediario riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare delle somme rimosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile dall'intermediario secondo le modalità descritte al comma 3 dell'art 4 del DPCM 11/99 entro due (2) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto. A fine giornata, l'intermediario riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da questi riscossi nella giornata.

### **Insoluto, intimazione al pagamento ed escussione della garanzia**

La Regione, dopo aver ricevuto notizia dell'esito insoluto della procedura di prelevamento dal conto corrente delle somme rimosse, avvisa per posta elettronica l'intermediario inadempiente e lo invita al pagamento delle somme entro il termine di tre giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della comunicazione stessa.

La comunicazione contiene:

- l'indicazione delle somme rimosse e non riversate;
- la richiesta del pagamento delle somme maggiorate della penale del 5% di cui all'art. 4 comma 5 del DPCM 11/1999, fatte salve le ipotesi di seguito specificate;
- le modalità di assolvimento del pagamento con l'indicazione del codice IBAN del conto corrente acceso presso l'Istituto Cassiere sul quale effettuare il bonifico ;
- la causale del mancato addebito.

Se l'insoluto è dovuto ad una causa non imputabile all'intermediario, lo stesso,



al fine di evitare la segnalazione dell'omesso riversamento alla competente Procura della Repubblica, deve inviare una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'istituto bancario, da un suo delegato o dal responsabile di filiale, attestante la causa del mancato addebito.

In caso di esito insoluto della procedura per il "**primo addebito SEPA**", atteso che, nel tempo previsto di 2 gg. lavorativi, la banca domiciliataria deve provvedere a registrare il mandato SEPA sul conto previa sottoscrizione da parte dell'intermediario, potendosi così presumere il verificarsi di un disallineamento tecnico, il soggetto autorizzato può regolarizzare la propria posizione versando, mediante bonifico a favore della Regione, nei termini e con le modalità già indicate, le somme riscosse e non riversate, senza l'applicazione della penale di cui all'articolo 5, comma 5.

Se l'insoluto è dipeso da causa imputabile alla Regione o all'Istituto Cassiere il soggetto autorizzato può regolarizzare la propria posizione versando, mediante bonifico a favore della Regione, nei termini e con le modalità già indicate, le somme riscosse e non riversate, senza l'applicazione della penale di cui all'articolo 5, comma 5.

Trascorso il predetto termine di 3 gg. lavorativi dalla comunicazione, l'Amministrazione invia con raccomandata A/R o PEC, all'intermediario autorizzato, un'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione medesima e contemporaneamente sospende il servizio di riscossione in via cautelativa.

L'intimazione, spedita anche al fideiussore e al contraente della polizza, contiene:

- la richiesta del pagamento delle somme non versate maggiorate della penale del 5%;
- l'avvertenza che se l'insoluto non viene regolarizzato entro il termine indicato, la Regione procederà all'escussione della fideiussione;
- la comunicazione della sospensione cautelativa del servizio di riscossione della tassa automobilistica;
- l'avvertenza che l'intimazione al pagamento costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione al servizio di riscossione.

Le somme indicate nell'intimazione devono essere riversate alla Regione tramite bonifico sul conto accesso presso l'Istituto Cassiere.

Dell'avvenuto adempimento l'intermediario dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione (tramite posta elettronica o fax), anche ai fini della

riattivazione del servizio di riscossione che è subordinata all'accertamento dell'effettivo incasso da parte della Regione delle somme dovute.

Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento indicato nell'atto di intimazione, la Regione procede all'escussione della garanzia fideiussoria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, indirizzata all'intermediario, all'ente garante nonché ai soggetti contraenti la polizza fideiussoria, con la quale diffida al pagamento con contestuale messa in mora entro il termine indicato.

La Regione procede alla riscossione coattiva delle somme non ristrate dalla garanzia fideiussoria secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

### **Revoca dell'autorizzazione alla riscossione**

L'Amministrazione procede alla revoca dell'autorizzazione all'intermediario autorizzato che nel biennio sia destinatario di tre intimazioni di pagamento per insoluti a qualunque titolo.

In ogni caso il mancato pagamento delle somme oggetto di intimazione determina la revoca dell'autorizzazione alla riscossione.

Anche al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in presenza di circostanze che comportino il venir meno del rapporto di fiducia con l'intermediario autorizzato, la Regione procede alla revoca dell'autorizzazione alla riscossione.

La revoca conseguente ad inadempimento comporta per anni tre l'impossibilità di riattivare il servizio di riscossione.

Qualora la licenza di esercizio dell'intermediario che costituisce presupposto concessione dell'autorizzazione sia sospesa o revocata per ritardato ed omesso versamento dei proventi relativi o per effetto di disposizioni riguardanti l'attività, si intenderà sospeso o revocato anche il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche regionali.

La comunicazione da parte del Gestore del sistema informatico alla Regione in ordine alla conoscenza del verificarsi dell'evento, costituisce il momento di avvio del procedimento.

### **Eventi eccezionali**

Qualora l'intermediario autorizzato non abbia potuto svolgere la propria attività a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti, scadenti



durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui l'intermediario abbia ripreso la normale attività.

Alla stessa stregua, qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare.

E' fatto obbligo all'intermediario di comunicare senza ritardo all'Amministrazione, i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari, impeditivi dell'adempimento.

### **Trasferimento del Servizio ad altro soggetto**

Il Servizio si intende trasferito ad altro soggetto al verificarsi dei casi di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 recante "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tassa Automobilistica.


*Il Dirigente della U.O.B. S2.1*

*(Dott. Maria F. Campagna)*



*Il Dirigente del Servizio 2*

*(Dott. D. Ciaceri)*



*Il Dirigente Generale  
(Dott. Gaetano Chiaro)*



